CAMERA DEI DEPUTATI N. 1629

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAMPO, MARIANO, OZZA

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Santa Cesarea Terme

Presentata il 16 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'ordinamento giuridico italiano, da vari anni vive l'insostenibile contraddizione circa la regolamentazione della disciplina che regola le case da gioco ed in particolare dello stesso gioco d'azzardo.

Il gioco d'azzardo come si sa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è assolutamente vietato anche se, di fatto, risulta autorizzato mediante il ricorso della deroga.

Tale realtà ha determinato enormi sperequazioni nel Paese e limitazione della stessa libertà dei cittadini.

Con la proposta di legge che si sottopone all'attenzione del Parlamento si vogliono, appunto, eliminare le divisioni e ripristinare la *par-condicio* tra tutte le zone d'Italia.

Il Salento, nel cui territorio non esiste nessuna casa da gioco, si trova nelle condizioni di registrare un gran flusso di capitali e di spostamento di cittadini, anche in seguito all'apertura delle frontiere, ai collegamenti ed alle iniziative che si vanno consolidando tra questa provincia ed il resto dell'Europa.

Avvenimenti questi che hanno concorso ad alimentare incontri e confronti volti a determinare scambi commerciali e culturali, ma sono serviti anche a conoscere usi e costumi delle popolazioni europee e non soltanto europee.

Nessuno ignora che nel resto del mondo le case da gioco sono regolate da precise norme ed i casinò rappresentano punti di riferimento per coloro i quali desiderano trascorrere, nella legalità, qualche ora di divertimento.

Sono queste le ragioni che spingono a proporre l'apertura di una casa da gioco a Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce, voluta dalle popolazioni ed auspicata dalle stesse istituzioni locali.

L'importante centro salentino non rappresenta soltanto una località balneare ad alta intensità turistica, ma da molti anni è anche un'importante centro termale della Puglia che tende ad ampliare la sua ricettività col nuovo centro termale finanziato con denaro pubblico, pari a 40 miliardi di lire circa.

L'apertura dell'auspicata casa da gioco a Santa Cesarea Terme concorrerà a far superare il turismo stagionale della zona e, quindi, potrà influire positivamente sulla nuova occupazione di cui il Salento ha tanto bisogno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro dell'interno su richiesta del sindaco del comune di Santa Cesarea Terme, previa delibera del consiglio comunale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una validità di trent'anni dalla data di concessione e può essere rinnovata alla scadenza. L'apertura della casa da gioco è autorizzata per le seguenti finalità:

a) una ulteriore qualificazione dell'immagine del Salento;

b) il rilancio dell'economia locale;

c) una significativa azione di contrasto al gioco d'azzardo.

ART. 2.

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune di Santa Cesarea Terme deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

2. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Santa Cesarea Terme.

3. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune di Santa Cesarea Terme attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico.

ART. 3.

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del Presidente della regione Puglia, sentito

il sindaco di Santa Cesarea Terme, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni tese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto per i minori;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati, compresa l'ammissibilità delle *slot-machines*;

c) i giorni in cui per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari e opportune cautele per assicurare correttezza di gestione amministrativa e controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità e le eventuali garanzie per tutto quanto previsto dall'articolo 2 ed in particolare le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto debbono offrire; le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca della concessione da parte dell'amministrazione comunale senza obbligo alcuno di risarcimento del danno o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

ART. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 60 per cento al comune di Santa Cesarea Terme con l'obbligo, per l'amministrazione comunale, di destinare la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate, ovvero per iniziative, opere e servizi d'interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento turistico;

b) il 20 per cento alla provincia di Lecce per iniziative, opere e servizi di interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento del settore turistico;

c) il 20 per cento al Ministero dell'interno con l'obbligo di utilizzare i corrispondenti fondi con le seguenti finalità:

1) potenziamento degli organici e delle attrezzature dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di finanza nei comuni limitrofi;

2) istituzione all'interno della casa da gioco di un posto di controllo informatizzato e collegato con questura, Ministero dell'interno ed ambasciate dei Paesi riconosciuti dallo Stato italiano.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 viene effettuato dal comune di Santa Cesarea Terme, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

ART. 5.

1. L'autorità preposta, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i

locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai minori, nonché ai cittadini residenti nel comune di Santa Cesarea Terme e nei comuni limitrofi, entro un raggio di dieci chilometri.

ART. 6.

1. Alla casa da gioco di Santa Cesarea Terme si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.